

**Regolamento
delle commissioni tripartite in materia di disoccupazione**
(del 14 gennaio 1998)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) del 13 ottobre 1997;

richiamate:

- la Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 25 giugno 1982 (LADI)
- l'Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 31 agosto 1983 (OADI)

decreta:

I

Composizione

Art. 1 Sulla base dell'articolo 85c LADI sono costituite due commissioni tripartite, una per gli Uffici Regionali di Collocamento (URC) del Sopraceneri e una per gli URC del Sottoceneri.

Composizione

Art. 2 ¹Sono membri delle commissioni tripartite:

- a) due rappresentanti dell'autorità del mercato del lavoro cantonale;
- b) due rappresentanti dei datori di lavoro;
- c) due rappresentanti dei lavoratori;
- d) un rappresentante della cassa pubblica di assicurazione contro la disoccupazione con voto consultivo.

²La presidenza delle commissioni tripartite compete a un rappresentante dell'autorità cantonale.

II

Compiti e competenze

Compiti e competenze

Art. 3 ¹Le commissioni tripartite assumono oltre ai compiti previsti dall'art. 85c LADI quelli previsti dall'art. 18 L-rilocc. Assistono inoltre gli URC nell'esercizio dei loro compiti e ne promuovono le prestazioni presso le organizzazioni da loro rappresentate.

²Le commissioni possono delegare i loro compiti a sotto commissioni.

³Le commissioni tripartite prendono posizione in merito ad eventuali eccezioni di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. i) LADI.

⁴Le commissioni hanno il diritto di essere informate sulle attività svolte presso gli URC.

III

Organizzazione

Organizzazione

Art. 4 ¹I membri delle commissioni tripartite possono farsi rappresentare.

²Le commissioni possono validamente deliberare se partecipa alla seduta almeno la metà dei membri.

³Le decisioni delle commissioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è determinante il voto del presidente.

⁴Un rappresentante dell'autorità cantonale tiene il verbale.

⁵Il segretariato è assicurato dall'autorità cantonale.

IV

Rapporto

Rapporto

Art. 5 Le commissioni tripartite consegnano annualmente entro il 28 febbraio all'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione e all'autorità cantonale un rapporto sulla loro attività.

V

Segreto d'ufficio

Segreto d'ufficio

Art. 6 ¹I membri delle commissioni devono osservare il massimo riserbo su tutto ciò che viene fatto o detto in seno alle commissioni.

²Se non vi si oppone alcun interesse pubblico o privato, il presidente può autorizzare delle deroghe.

VI

Indennità

Indennità

Art. 7 ¹I rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro ricevono gettoni di presenza e indennità di viaggio.

²Le tariffe sono quelle stabilite dal Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti cantonali di nomina del Consiglio di Stato.¹

³Le indennità sono rimborsate ai Cantoni nel quadro del finanziamento degli URC.

VII

Entrata in vigore

Entrata in vigore

Art. 8 Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° marzo 1998.

Pubblicato nel BU **1998**, 42.

¹ Cpv. modificato dal R 6.5.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 235.